

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../209708/2005

OGGETTO: COMUNE DI CESANA TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. VIGENTE E VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. ADOTTATO - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente congiuntamente alla Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. in itinere, adottate dal Comune di Cesana Torinese, con deliberazione del C.C. n. 1 del 22/02/2005 (*Prat. n. 25/2005*), trasmesso alla Provincia in data 01/03/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente e la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. in itinere, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 22/02/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, i Progetti Preliminari delle Varianti Parziali in oggetto, adottati con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propongono il potenziamento dell'offerta ricettiva trasformando le aree T2w e T2x da destinazione agricola a destinazione turistico ricettiva per una superficie territoriale complessiva di 11.793 mq;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante parziale al P.R.G.C. vigente e alla Variante parziale al P.R.G.C. in itinere (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottate dal Comune di Cesana Torinese con deliberazione C.C. n. 1 del 22/02/2005, le seguenti osservazioni:

a) in linea generale si ritiene inopportuno l'uso dello strumento della Variante parziale per aggiornare il contenuto della Variante strutturale del P.R.G.C. in itinere per le seguenti motivazioni:

1. la Legge Regionale n. 41 del 29 luglio 1997 stabilisce che **le Varianti parziali possono essere riferite a piani vigenti**, vietando, di fatto, modifiche al P.R.G.C. in itinere;
2. in analogia a quanto sopra l'art. 5 della *“Nota trasmessa dalla Provincia di Torino in data 6.11.2000”* riporta che: ***“Le varianti parziali possono essere deliberate e quindi trasmesse alla Provincia per l'iter di legge soltanto se riferite a piani regolatori vigenti, con esclusione quindi di piani o varianti solo adottate ma non ancora approvate.*”**

Non vi è dubbio su quest'interpretazione, che non è restrittiva, ma pienamente conforme all'intero contesto normativo della legge 41/97.

Possono peraltro essere adottate varianti parziali qualora sia in itinere una variante strutturale sempreché gli oggetti della variante parziale siano riferiti ad aspetti del P.R.G. vigente e risultino conformi alla variante strutturale o riguardino oggetti diversi da quelli normati dalla variante strutturale.”;

3. quanto riportato nella deliberazione C.C. n. 1 del 22/02/2005 al punto 3) *“oggetto diverso da quello della variante strutturale”*, desunto dalla Nota della Provincia sopra riportata, non è applicabile. Nel caso in esame, infatti la Variante strutturale adottata con deliberazione C.C. n. 38 del 30/09/2003, estesa all'intero territorio comunale, conferma la destinazione agricola (già prevista dal P.R.G.C. vigente) delle aree oggetto di variante parziale. E' quindi evidente che non è ammissibile proporre, con la procedura delle *“Varianti parziali”*, modificazioni ad ambiti urbanistici già normati con *“Varianti strutturali”* in itinere; ciò al fine di evitare l'assunzione di prescrizioni urbanistiche contraddittorie e limitate nel tempo, poiché l'approvazione della Variante Strutturale comporta la decadenza del Piano attualmente in vigore e di tutte le varianti ad esso connesse, ivi compresa la variante parziale in esame;

b) il territorio comunale è inserito tra le aree sottoposte a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale da tutelare, ai sensi dell'art. 12 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), mediante la formazione di un *Piano paesistico di competenza regionale* (non ancora predisposto). Il Piano Territoriale di Coordinamento conferma e condivide le indicazioni del P.T.R. e in particolare per quanto attiene gli aspetti di carattere ambientale prescrive, in assenza del Piano Paesistico (cfr. art. 14.4.1 delle N.d.A.), di introdurre nei P.R.G.C. *“...appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente*

naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi”; a riguardo si fa osservare che l’individuazione delle due aree turistico-ricettive comporterebbe la verifica di compatibilità ambientale prevista dall’art. 20 della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998;

- c) si rileva, infine, che nella deliberazione comunale **non** compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Cesana Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....